

STATUTO

TITOLO I DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA E OGGETTO DELLA SOCIETA'

Art.1 Costituzione

E' costituita una società per azioni con la seguente denominazione "SILFI SOCIETA' ILLUMINAZIONE FIRENZE e SERVIZI SMARTCITY SOCIETA' PER AZIONI", siglabile "SILFIspa".

Art.2 Sede

La Società ha sede in Firenze. Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di istituire o sopprimere sedi secondarie, magazzini, depositi, cantieri e unità locali in genere.

Art.3 Durata

La durata della Società è fissata al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata ai sensi di legge.

Art.4 Oggetto

La società ha per oggetto le seguenti attività:

- a) costruzione, installazione, manutenzione e gestione di impianti di illuminazione pubblica, di impianti semaforici o comunque attinenti alla viabilità stradale e/o al controllo accessi in zone a traffico limitato, compresa la segnaletica verticale, orizzontale e di pericolo;
- b) costruzione, manutenzione e ristrutturazione di impianti a rete necessari per la distribuzione di energia elettrica, comprese le centrali e le cabine di trasformazione, la fornitura e la posa in opera di cavi elettrici, trasformatori, motori, apparecchi e quadri BT ed MT, plc e apparati di telecontrollo; nonché costruzione, installazione e manutenzione di impianti Fotovoltaici;
- c) costruzione, manutenzione, ristrutturazione e gestione di impianti elettrici anche interni, nonché di reti pubbliche o private di trasmissione dati, video o simili, su cavi in rame o

in fibra ottica e WI-FI;

- d) installazione, manutenzione e gestione di impianti automatici per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico stradale, ferroviario, metropolitano o tranviario compreso il rilevamento delle informazioni e l'elaborazione delle medesime per qualsiasi natura e per qualsiasi fine, anche di pubblica utilità;
- e) installazione, costruzione, manutenzione, controllo e gestione di dissuasori mobili per gestione del traffico e delle aree a traffico limitato e di erogatori di energia per veicoli elettrici;
- f) sviluppo, progettazione e applicazione di tecnologie per la regolazione, gestione e controllo della mobilità, ivi comprese la realizzazione, manutenzione e gestione degli impianti e relative attrezzature e sistemi;
- g) realizzazione interventi di ottimizzazione, adeguamento normativo e riqualificazione energetica, operando anche in veste di Esco (Energy Service Company) secondo i canoni e le filosofie indicate in sede europea ovvero di società di servizi energetici, promuovendo l'ottimizzazione dei consumi energetici anche con tecniche di Finanziamento Tramite Terzi e del Project Financing;
- h) prestazioni di servizi inerenti l'uso di piattaforme aeree richieste da amministrazioni pubbliche, noli di autogrù e piattaforme aeree anche a fini pubblicitari;
- i) promozione, progettazione, studio e consulenza tecnica, anche esecutiva, in materia di installazione, manutenzione e gestione degli impianti di illuminazione pubblica, impianti semaforici o comunque di quant'altro necessario od opportuno ed attinente all'oggetto sociale.
- j) Integrazione di sistemi di telecomunicazione e

videosorveglianza, installazioni di antenne di ricetrasmisione dati per sviluppo di reti su frequenze libere o licenziate;

k) Elaborazione e commercializzazione applicazioni informatiche "SMARTCITY" per la gestione integrata dei servizi ed il relativo utilizzo da parte degli utenti;

l) acquisto di energia elettrica per l'esercizio degli impianti in gestione.

La società può a tali fini compiere tutte le operazioni industriali, commerciali, mobiliari, immobiliari e finanziarie, compresa l'assunzione di beni in locazione finanziaria (leasing), anche indiretta, nonché ogni altra operazione comunque connessa, attinente e strumentale al conseguimento anche indiretto degli scopi sociali, fatta eccezione per le operazioni di raccolta del risparmio tra il pubblico e per l'esercizio delle attività disciplinate dalla normativa in materia di intermediazione finanziaria.

La Società potrà svolgere attività non prevalente per conto o in favore di terzi, nei limiti, nelle modalità e per la durata consentiti dalla normativa vigente.

Al fine del raggiungimento dell'oggetto sociale, la Società potrà:

- assumere partecipazioni, anche azionarie, in società;
- promuovere la costituzione ed il coordinamento di consorzi, reti d'impresa o oltre entità aventi scopi affini all'oggetto sociale. L'esecuzione e la promozione di quanto previsto dall'oggetto sociale potrà essere svolta anche per altri enti pubblici.

TITOLO II CAPITALE SOCIALE, AZIONI E OBBLIGAZIONI

Art. 5 Capitale

II capitale sociale è di Euro 750.000,00 (settecentocinquantamila/00), diviso in 7.500 (settemilacinquecento/00) azioni ordinarie di valore nominale pari ad

Euro 100,00 (cento/00) ciascuna.

Art. 6 Partecipazione totalitaria pubblica

La Società è a totale partecipazione pubblica ed in nessun caso le azioni possono essere cedute o sottoscritte da soggetti portatori di capitale privato.

In sede costitutiva la totalità delle azioni è detenuta dal Comune di Firenze.

Nel rispetto della legislazione vigente, alla Società potranno partecipare in qualità di soci esclusivamente i Comuni che affidino alla stessa la gestione di almeno un servizio.

Art. 7 Aumenti di capitale

Il capitale sociale può essere aumentato, anche con conferimenti in natura, o diminuito con deliberazione dell'Assemblea Straordinaria alle condizioni e nei termini da questa stabiliti, nel rispetto delle disposizioni del Codice Civile in materia.

L'Assemblea straordinaria può delegare successivamente alla data di iscrizione della Società nel Registro delle imprese, il Consiglio di Amministrazione ad aumentare il capitale sociale in una o più volte, fino ad un importo massimo del 20% (venti per cento) del capitale sociale stesso, con le modalità stabilite dall'art. 2443 C.C., e rispettando i limiti di cui al comma successivo, entro un periodo massimo di 5 (cinque) anni dall'iscrizione della società al registro imprese.

L'Assemblea che delibera l'aumento di capitale approverà, inoltre, i termini dell'operazione, eventuali sovrapprezzi, le modalità con le quali dovranno essere eseguiti i conferimenti in denaro o in natura, a liberazione delle azioni di nuova emissione.

In caso di delibera di aumento del capitale sociale, i soci potranno esercitare il diritto di opzione in modo da mantenere invariate le rispettive partecipazioni sociali. Il termine per l'esercizio

dell'opzione, conseguente alla delibera assembleare dell'aumento di capitale, non potrà essere inferiore a sessanta giorni dall'avvenuta pubblicazione dell'offerta espletata mediante deposito della stessa presso l'ufficio del Registro delle Imprese.

Art. 8 Azioni

Le azioni sono nominative, indivisibili ed ogni azione dà diritto ad un voto. In caso di comproprietà di azioni, i diritti dei titolari sono esercitati dal rappresentante comune.

Qualora la Società non emetta i certificati rappresentativi delle azioni la qualità di Socio è provata dall'iscrizione nel libro dei soci.

La qualità di Socio comporta l'adesione incondizionata allo Statuto. Il domicilio dei Soci, degli altri aventi diritto al voto, degli Amministratori e dei Sindaci nonché del soggetto incaricato del controllo contabile, per i loro rapporti con la Società è quello risultante dai libri sociali o dalle comunicazioni effettuate successivamente dai suddetti soggetti.

Art. 9 Obbligazioni

La società può emettere obbligazioni a norma e con le modalità di Legge. La delibera di emissione di obbligazioni, di qualunque specie, è di competenza dell'Assemblea straordinaria.

TITOLO III ORGANI SOCIETARI

Art. 10 Organi

Sono organi societari l'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione o, in alternativa, l'Amministratore Unico, il Collegio Sindacale.

Art. 11 Assemblea

L'Assemblea legalmente convocata e costituita rappresenta l'universalità dei soci. Le sue deliberazioni legalmente adottate

obbligano tutti i Soci anche se non intervenuti, astenuti e/o dissenzienti. Il diritto di intervento in assemblea disciplinato dalle norme di legge, dallo Statuto e dalle disposizioni contenute nell'avviso di convocazione.

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie. Le assemblee, ordinarie e straordinarie, hanno luogo nel Comune dove ha sede la Società. L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale per deliberare quanto segue:

- a) approvazione del bilancio annuale;
- b) eventuale nomina degli Amministratori, stabilendone la durata, il numero ed il compenso, se in scadenza;
- c) eventuale nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale, nonché loro durata e compenso, se in scadenza;
- d) eventuale nomina del soggetto al quale è demandato il controllo contabile (ove diverso dal Collegio Sindacale) in conformità a quanto previsto dal successivo art. 18, se in scadenza.

Nelle ipotesi consentite dall'art. 2364 secondo comma del Codice Civile, il termine di convocazione suddetto può essere prorogato a centottanta giorni.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle materie espressamente attribuite dal presente Statuto e dalla Legge alla sua competenza.

L'Assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore Unico mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

L'avviso può contenere anche l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione in seconda convocazione.

L'avviso di convocazione è inviato mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, telegramma, telefax o posta elettronica certificata e deve essere ricevuto dai Soci almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione.

Possono partecipare all'Assemblea i soggetti aventi diritto di voto che risultino essere iscritti nel libro dei soci, o nel Registro delle Imprese, almeno due giorni prima della data dell'Assemblea in prima convocazione. La qualità di Socio attestata da tale iscrizione deve essere conservata fino a quanto l'Assemblea ha avuto luogo.

Saranno valide in ogni caso le assemblee, anche in mancanza delle formalità suddette, purché vi sia rappresentato l'intero capitale sociale e vi partecipino la maggioranza degli Amministratori e dei Sindaci effettivi.

In tale ipotesi per la discussione degli argomenti da trattare valgono le norme stabilite dell'articolo 2366 del Codice Civile.

I Soci possono farsi rappresentare nell'assemblea mediante delega scritta in conformità all'art. 2372 del Codice Civile.

L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza o impedimento, dall'Amministratore Delegato o, in caso di assenza o impedimento di entrambi, dal Consigliere più anziano d'età o dalla persona nominata dalla maggioranza degli Azionisti presenti.

Per la regolarità della costituzione dell'Assemblea, ordinaria e straordinaria, e per la validità delle relative deliberazioni si applicano le disposizioni di legge e del presente Statuto.

L'Assemblea nomina il Segretario che può anche non essere Socio.

Spetta al Presidente dell'Assemblea disciplinare lo svolgimento delle adunanze assembleari, regolare la discussione e stabilire le modalità di votazione.

Il verbale dell'Assemblea ordinaria è redatto e sottoscritto dal Segretario e dal Presidente; quello dell'Assemblea straordinaria è redatto dal Notaio e sottoscritto dal Notaio e dal Presidente. Le adunanze assembleari possono tenersi anche in videoconferenza, a condizione che:

- possa essere accertata in qualsiasi momento l'identità dei Soci intervenuti in proprio o rappresentati per delega e verificata la

regolarità delle deleghe rilasciate:

- vengano garantiti il regolare svolgimento delle adunanze e l'esercizio del diritto di intervento in tempo reale alla trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno, l'esercizio del diritto di voto nonché la regolarità delle operazioni di votazione e la correttezza del processo di verbalizzazione;
- venga consentito agli intervenuti di trasmettere, ricevere e visionare documenti;
- venga consentito al Presidente dell'adunanza di svolgere le funzioni a lui spettanti e di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione.

A tal fine il Presidente dell'Assemblea può nominare uno o più scrutatori in ciascuno dei locali collegati in video conferenza; il soggetto verbalizzante dell'Assemblea ha facoltà di farsi assistere da persone di propria fiducia presenti in ciascuno dei suddetti locali.

L'avviso di convocazione deve contenere l'eventuale indicazione dei luoghi audio video collegati con la Società, nei quali gli intervenienti possono affluire. L'Assemblea si intende tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente dell'Assemblea ed il Segretario verbalizzante.

Art. 12 Consiglio di Amministrazione

La Società è amministrata da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione nominato dall'Assemblea degli Azionisti composto da tre membri tra cui il Presidente, designati sensi dell'art. 2449 Codice Civile. Nel procedere alla nomina del Consiglio di Amministrazione, così come alla sostituzione dei Consiglieri che cessano dalla carica, nel corso del mandato, per dimissioni o altra causa, l'Assemblea terrà presente quanto indicato dal DPR 30 novembre 2012 n. 251, recante norme sulle pari opportunità nelle liste elettorali e nelle società controllate dalle pubbliche

amministrazioni; e più precisamente che la nomina del Consiglio di Amministrazione sia effettuata secondo modalità tali da garantire che il genere meno rappresentato ottenga almeno 1/3 (un terzo) dei componenti dell'organo stesso.

Gli Amministratori possono anche non essere Soci, durano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi, e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili non oltre il secondo mandato. Agli Amministratori spetta, oltre al rimborso delle spese sostenute in ragione del loro ufficio, il compenso determinato all'atto della nomina dall'Assemblea ordinaria, su base annuale, per il periodo di durata della carica. La deliberazione è valida anche per gli esercizi successivi fino a diversa deliberazione dell'Assemblea. Agli Amministratori eventualmente investiti di particolari cariche, spetta la remunerazione determinata dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale.

Qualora vengano a mancare uno o più Amministratori, il Consiglio di Amministrazione provvederà alla loro sostituzione ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile, con altri Amministratori designati con le medesime modalità con le quali sono stati designati gli Amministratori venuti a mancare. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione di norma hanno luogo presso la sede sociale, ma possono anche avere luogo altrove, purché in Italia. Il Presidente provvede a convocare le adunanze del Consiglio e le presiede. In assenza o impedimento del Presidente, la riunione sarà convocata e presieduta dall'Amministratore Delegato o, in mancanza, dal Consigliere più anziano di età.

La convocazione del Consiglio di Amministrazione può anche essere richiesta da almeno due Consiglieri o dal Collegio Sindacale.

Tale richiesta dovrà contenere l'indicazione specifica dell'argomento da trattare in adunanza.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce nel luogo indicato nell'avviso di convocazione.

La convocazione del Consiglio di Amministrazione dovrà essere fatta per lettera raccomandata, per telegramma, telefax, posta elettronica o posta elettronica certificata. In ogni caso l'avviso di convocazione dovrà contenere l'indicazione degli argomenti da trattare nell'adunanza consiliare e dovrà essere inviato almeno cinque giorni prima della convocazione stessa se questa è fatta con lettera raccomandata e due giorni prima se a mezzo telegramma, telefax, posta elettronica o posta elettronica certificata.

L'avviso di convocazione è trasmesso negli stessi tempi e modalità ai Sindaci.

Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito anche in assenza di formale convocazione qualora siano presenti tutti i Consiglieri in carica e tutti i Sindaci effettivi.

Le adunanze del Consiglio e le relative deliberazioni sono valide con la maggioranza assoluta degli Amministratori in carica.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione risultano dai verbali redatti nei modi previsti dalla legge e sottoscritti dal Presidente della riunione e dal Segretario.

Art. 13 - Poteri del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è investito di ogni potere per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Società e provvede a tutto quanto non sia riservato, dalla legge o dallo Statuto, all'Assemblea dei soci.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte dei propri poteri ad uno o più dei suoi componenti nei limiti di cui all'art. 2381 cod. civ. e del presente Statuto. La delega si intende conferita con facoltà di nomina e di revoca di Procuratori Speciali per singoli affari o gruppi di affari e con l'obbligo di riferire al Consiglio delle attività svolte in forza della delega stessa.

Il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Delegato (quest'ultimo ove nominato e fermo restando quanto al successivo art. 15), hanno inoltre facoltà di conferire per determinati atti o categorie di atti, procure speciali al Direttore Generale, ai Dirigenti, ai Funzionari ed anche a terzi.

Sono comunque di esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione e non sono delegabili i poteri relativi a:

- a) predisposizione degli atti di programmazione, dei piani di investimento e dei piani di assunzione del personale, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei soci;
- b) le eventuali variazioni dello Statuto da proporre all'Assemblea;
- c) le decisioni inerenti all'assunzione di partecipazioni da parte della società in enti, istituti, organismi e società e la designazione, ove occorra, delle persone destinate a rappresentare nei medesimi la società stessa;
- d) alienazione, compravendita, locazione e permuta di beni immobili e brevetti;
- e) prestazioni di garanzia, fidejussioni e concessioni di prestiti;
- f) assunzioni di mutui.

Il Consiglio di Amministrazione è tenuto, inoltre, a sottoporre annualmente all'approvazione dell'Assemblea dei soci il bilancio di previsione annuale nei termini previsti dal Codice Civile.

Art. 14 Il Presidente

La firma sociale e la rappresentanza della società di fronte a terzi e in giudizio, salvo quanto previsto all'art. 13, spetta disgiuntamente al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato, se nominato, o all'Amministratore Unico. Agli altri Amministratori e al Direttore Generale, ove nominato,

competete la rappresentanza sociale nei limiti dei poteri attribuiti dal presente Statuto o dal Consiglio di Amministrazione. Il Presidente convoca e presiede le riunioni del Consiglio di Amministrazione, ne fissa l'ordine dei giorno di concerto con l'Amministratore Delegato, ove nominato, e ne coordina i lavori.

Art. 15 - Amministratore Delegato

Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di nominare un Amministratore Delegato, determinandone i poteri e contestualmente gli emolumenti.

In caso di nomina dell'Amministratore Delegato le deleghe di cui al secondo comma dell'articolo 13 possono essere attribuite soltanto all'Amministratore Delegato stesso.

Il Consiglio di Amministrazione conferisce all'Amministratore Delegato, con apposita deliberazione, tutti o alcuni dei poteri e responsabilità che lo statuto riserva al Consiglio stesso, nel rispetto dello statuto medesimo e della legge.

Il Consiglio di Amministrazione, con proprio atto motivato, può revocare la nomina di cui al primo comma del presente articolo.

Art. 16 - Direttore Generale

Il Consiglio di Amministrazione, nel caso di non attivazione della figura dell'Amministratore Delegato, nomina un Direttore Generale determinandone i poteri e gli emolumenti.

Le disposizioni di legge che regolano la responsabilità degli Amministratori si applicano anche al Direttore Generale.

Il Direttore Generale in carica per un periodo di anni 3 (tre) rinnovabili.

Il Direttore Generale è responsabile della gestione degli affari di ordinaria amministrazione e sovrintende a tutti i servizi; gli è demandata l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea, l'approvazione delle procedure di

funzionamento, la direzione del personale della società e l'adozione dei relativi provvedimenti. In particolare, dà attuazione al budget approvato dal Consiglio di Amministrazione ed indirizza e coordina l'attività dei responsabili delle diverse aree funzionali della società.

Il Consiglio di Amministrazione può attribuire puntuali poteri al Direttore Generale, rilasciando anche procure speciali per determinati atti o categorie di atti, e individuare ulteriori compiti che dovranno essere svolti dal medesimo.

Art. 17 Collegio sindacale

Il Collegio dei Sindacale composto da tre membri effettivi e da due supplenti, nominati dall'Assemblea degli Azionisti e designati dal Comune di Firenze ai sensi degli artt. 2449 e 2450 Codice Civile. I Sindaci effettivi e supplenti devono essere iscritti nel registro dei revisori contabili.

I membri del Collegio Sindacale restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.

Il Collegio Sindacale può riunirsi anche in videoconferenza o teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, esaminare e ricevere documenti ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati.

L'adunanza si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente del Collegio Sindacale.

Art. 18 Controllo contabile

Il controllo contabile è esercitato dal Collegio Sindacale, ovvero da un Revisore o da una società di Revisione secondo quanto sarà determinato dall'Assemblea Ordinaria.

Art. 19 Controllo analogo

I soci pubblici titolari dell'intero capitale sociale, esercitano sulla Società un controllo analogo a quello esercitato sui propri uffici o servizi, sia attraverso l'esercizio delle attribuzioni demandate dal presente Statuto all'Assemblea, sia attraverso l'esercizio, mediante apposita struttura designata nel regolamento sul sistema dei controlli interni, di poteri ispettivi, richiesta di documenti e/o chiarimenti, ovvero altri strumenti idonei previsti nel contratto di servizio. Allo scopo di agevolare l'esercizio delle funzioni di indirizzo, la vigilanza ed il controllo economico-finanziario da parte dei Soci, la Società adotta procedure di pianificazione e programmazione annuale e pluriennale e di rendicontazione e consuntivazione secondo i tempi e le modalità coerenti alle esigenze degli strumenti di programmazione e di controllo dei Soci medesimi.

Le funzioni di indirizzo, vigilanza, programmazione e controllo dell'operato della Società, nell'espletamento delle attività ed esercizio dei servizi affidati, debbono assicurare che i livelli e le condizioni di erogazione dei servizi, anche con riferimento a standard quali-quantitativi, siano conformi al contratto di servizio e/o relativi disciplinari, alla carta dei servizi e comunque adeguati alle esigenze dei cittadini e degli altri utenti. Il contratto di servizio prevede sanzioni in caso di mancato rispetto degli obblighi contrattuali previsti nel contratto e/o nei disciplinari.

Art. 20 Bilancio, utili e dividendo

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio di Amministrazione provvede, nei termini e nei modi di legge, alla redazione del bilancio costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dalla nota integrativa e dalla relazione sulla gestione. Almeno trenta giorni prima del giorno

fissato per l'Assemblea ordinaria e finché sia approvato il bilancio con la relazione sarà sottoposto all'esame dei Sindaci.

Almeno quindici giorni prima dell'Assemblea il bilancio stesso e la relazione del Consiglio di Amministrazione dovranno essere depositati presso la sede sociale unitamente alla relazione dei Sindaci ed ivi tenuti a disposizione dei Soci.

Gli utili netti, risultanti dal bilancio regolarmente approvato sono ripartiti come segue:

- il 5% al fondo di riserva legale, fino a che questa abbia raggiunto il quinto del capitale sociale;
- la quota residua sarà ripartita tra i Soci in proporzione alle rispettive partecipazioni salvo diversa deliberazione dell'assemblea in sede di approvazione del bilancio cui tali utili netti si riferiscono.

La Società potrà costituire un fondo di riserva per l'eventuale acquisto di azioni proprie.

Art. 23 Scioglimento e liquidazione

La proroga, lo scioglimento e la liquidazione della Società, sono regolati dalle norme di Legge.

Art. 24 Controversie e disposizioni finali

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra i Soci ovvero tra i Soci e la Società od in dipendenza di affari sociali e della interpretazione o esecuzione del presente Statuto è competente il foro del luogo ove la società ha la propria sede legale.

Per tutto ciò che non è contemplato nel presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile e delle altre norme vigenti nella legislazione italiana.